

RELAZIONE TECNICA
relativa alla deliberazione 27 settembre 2007, n. 238/07

**PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE OTTOBRE -
DICEMBRE 2007 DI COMPONENTI DELLA TARIFFA ELETTRICA, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI MAGGIOR TUTELA, DEL PREZZO DI
SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIMI TARIFFARI SPECIALI.**

1. Interventi oggetto della deliberazione connessa alla presente relazione tecnica

- 1.1 Il provvedimento connesso alla presente relazione tecnica:
- a) fissa i livelli degli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED*;
 - b) fissa pari a zero il valore del corrispettivo *PPE*;
 - c) fissa il prezzo di salvaguardia di cui al comma 23.3 dell'allegato A alla deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: TIV) per il mese di ottobre;
 - d) rivede al ribasso i valori della componente *UC₁* fissati con deliberazione 29 marzo 2007, n. 76/07 (di seguito: deliberazione n. 76/07);
 - e) conferma il valore del corrispettivo di cui all'articolo 47 della deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione n. 111/06), fissato pari a zero a partire dall'1 luglio 2007 con deliberazione 27 giugno 2007, n. 159/07 (di seguito: deliberazione n. 159/07);
 - f) conferma i valori delle componenti tariffarie *A₃* e *A₆* fissati con deliberazione n. 159/07;
 - g) conferma i valori delle componenti tariffarie *A₂*, *A₅* e *MCT* fissati con deliberazione 28 dicembre 2007, n. 321/06;
 - h) conferma i valori della componente tariffaria *A₄* fissati con deliberazione 28 giugno 2005, n. 133/05;
 - i) conferma i valori delle componenti tariffarie *UC₃* e *UC₄* fissati, rispettivamente, con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 e con deliberazione 30 marzo 2005, n. 54/05;
 - j) conferma l'applicazione dei valori della componente tariffaria *UC₆* fissati con deliberazione 22 settembre 2006, n. 203/06;
 - k) conferma la disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui all'articolo 73 dell'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT) ed aggiorna i coefficienti correttivi per la determinazione dei corrispettivi di vendita previsti dal comma 73.5 del TIT per il quarto trimestre 2007;
 - l) aggiorna e pubblica l'Allegato C della deliberazione n. 110/07.

2. Valorizzazione dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 2.1 Il comma 11.3 del TIV prevede che il prezzo di cessione praticato dall'Acquirente unico agli esercenti la maggior tutela per la vendita di energia elettrica ai clienti in maggior tutela sia

determinato, per ciascun mese, sulla base dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico medesimo. In particolare, il prezzo di cessione è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 di un mese, alla somma di tre componenti:

- a) il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- b) il costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela nelle ore comprese in detta fascia oraria;
- c) il corrispettivo unitario riconosciuto all'Acquirente unico per il proprio funzionamento.

2.2 Il costo unitario di acquisto dell'energia elettrica di cui al paragrafo 2.1, lettera a) è calcolato come media ponderata, per le rispettive quantità di energia elettrica, dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente unico nelle ore comprese in ciascuna fascia oraria:

- a) per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima (di seguito: MGP) e nel mercato di aggiustamento;
- b) per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti di compravendita di energia elettrica conclusi al di fuori del sistema delle offerte (di seguito: contratti bilaterali);
- c) per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o altre tipologie di contratto di copertura di rischio prezzo (di seguito: contratti differenziali).

2.3 Ai fini della determinazione del costo unitario di cui al precedente punto 2.2, gli importi relativi all'energia elettrica di sbilanciamento valorizzati al prezzo di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 si intendono, ai sensi del comma 11.4 del TIV, compresi nei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e non tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento.

2.4 Il comma 11.5 del TIV stabilisce inoltre la modalità di valorizzazione del costo unitario sostenuto dall'Acquirente unico in ciascuna fascia oraria di un mese per l'acquisto dell'energia elettrica attraverso contratti bilaterali o contratti differenziali. In particolare, è stabilito che tale valore venga determinato, per ciascuna fascia oraria del mese, scontando o aumentando il prezzo unitario mensile effettivo di acquisto in ragione del rapporto tra il costo unitario di fascia che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale fascia fosse stato effettuato nel MGP e il costo unitario mensile che l'Acquirente unico avrebbe sostenuto se l'acquisto in tale mese fosse stato effettuato nel MGP.

Costi di acquisto sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela

2.5 Fino al 30 giugno 2007, nell'ambito della regolazione del servizio di vendita ai clienti del mercato vincolato, l'Acquirente unico era tenuto ad approvvigionarsi per il fabbisogno di tutti i clienti serviti nel mercato vincolato. Tali clienti comprendevano sia i clienti domestici che gli altri clienti finali che, pur essendo divenuti idonei, non avevano esercitato il diritto di recesso dal preesistente contratto di fornitura con l'impresa distributrice o si erano trovati senza venditore sul mercato libero.

2.6 Successivamente all'1 luglio 2007, la funzione di approvvigionamento dall'Acquirente unico continua ad essere garantita esclusivamente per i clienti in maggior tutela. Ai sensi dell'articolo 5.2 del TIV tali clienti corrispondono ai clienti finali domestici ed alle piccole

imprese, ovvero i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con un numero di dipendenti inferiore a 50 e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

- 2.7 I costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico per il servizio di maggior tutela devono essere pertanto determinati sulla base del fabbisogno dei clienti ammessi a tale servizio ed escludere, quindi, il fabbisogno atteso con riferimento a tutti i clienti connessi in media e alta tensione, nonché i clienti in bassa tensione che non hanno le caratteristiche di piccola impresa, riportata al precedente punto 2.6 e che, pertanto, nel caso in cui non siano serviti nel mercato libero, sono invece ammessi al servizio di salvaguardia.
- 2.8 Occorre, peraltro, precisare che, almeno per una parte del terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, nonché, in base a quanto specificato al successivo paragrafo 5, per il mese di ottobre, l'Acquirente unico ha provveduto ad approvvigionarsi di energia elettrica anche per i clienti serviti in salvaguardia, ai sensi dell'articolo 23 del TIV.
- 2.9 La tabella 1 riporta l'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento, con riferimento all'anno 2007. I dati relativi ai mesi da gennaio a luglio fanno riferimento a valori di consuntivo. Per il mese di agosto i valori riportati in tabella rappresentano un pre-consuntivo, non essendo ancora disponibili le quantità relative allo sbilanciamento. Con riferimento al periodo settembre - ottobre sono state utilizzate le quantità stimate dall'Acquirente unico sulla base della previsione relativa al fabbisogno complessivo dei clienti in maggior tutela.
- 2.10 Le quantità di energia elettrica per i mesi di consuntivo potrebbero essere oggetto di successivi aggiustamenti conseguenti:
- a) all'applicazione dell'articolo 6 della deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata;
 - b) ad eventuali rettifiche alle comunicazioni effettuate dalle imprese distributrici circa l'energia elettrica destinata al mercato vincolato.

In particolare, con riferimento al punto b), Terna ha segnalato che permangono gli elementi di incertezza con riferimento ai quantitativi di energia elettrica destinata al mercato vincolato comunicati dalle imprese distributrici per i mesi da gennaio a marzo 2007 come già illustrato nelle precedenti relazioni tecniche.

- 2.11 Tenuto conto che gli elementi di incertezza di cui al precedente punto hanno ripercussioni sul dimensionamento delle componenti tariffarie applicate ai clienti in maggior tutela, l'Autorità sta raccogliendo maggiori elementi informativi circa la correttezza delle misure dell'energia elettrica rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007.

Tabella 1: Energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico distinta per fonte di approvvigionamento utilizzata ai fini del calcolo del prezzo di cessione (anno 2007)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
GWh												
Importazioni (a)	719	682	742	750	699	661	683	553	608	660	638	659
contratti bilaterali (b)	148	134	148	158	163	158	145	156	158	169	164	170
Acquisti in borsa (c)	12.172	10.398	9.348	8.812	8.875	8.903	10.875	7.639	7.409	7.428	7.725	8.732
di cui												
CIP6	1.406	1.263	1.388	1.337	1.373	1.321	1.357	1.349	1.297	1.334	1.281	1.316
contratti differenziali una via	3.944	2.910	2.796	2.084	2.578	2.417	2.869	2.517	2.392	2.965	2.982	3.112
contratti differenziali due vie	804	726	803	778	804	778	804	804	778	805	778	804
VPP	69	63	69	67	69	67	69	69	67	69	67	69
Energia elettrica dlgs n. 387/03 (d)	515	440	486	504	649	505	374	558	540	559	540	558
Sbilanciamento	-909	-511	612	-157	160	755	7					
Totale	12.645	11.144	11.336	10.067	10.547	10.983	12.083	8.905	8.715	8.816	9.067	10.119
Acquisti in borsa non coperti (e)	4.393	3.468	2.069	1.731	1.628	1.780	3.086	621	786	753	1.179	1.641
% quota non coperta (f)	36%	32%	19%	18%	16%	17%	26%	7%	10%	9%	14%	17%
<p>(a) E' la somma dell'energia elettrica di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2.12 della presente relazione tecnica e dell'energia elettrica extramaglia (energia elettrica riferita ad utenze appartenenti al mercato vincolato/tutelato ma attestate su reti di distribuzioni estere) pari a 15 GWh;</p> <p>(b) E' la somma dell'energia elettrica di cui alla lettera d) del paragrafo 2.12 della presente relazione tecnica;</p> <p>(c) E' il totale delle quantità acquisite su MGP;</p> <p>(d) E' l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e di cui alla legge n. 239/04;</p> <p>(e) E' la quota del fabbisogno approvvigionato con gli acquisti in borsa valorizzata al PUN per la quale l'Acquirente Unico non risulta essere coperto; i valori riportati in tabella sono ottenuti aggregando, in ciascun mese, le differenze orarie, se positive, tra gli acquisti in borsa e la somma: dell'energia elettrica CIP 6, dell'energia elettrica corrispondente ai contratti differenziali a due vie, dell'energia elettrica potenzialmente esercitabile sottostante i contratti differenziali ad una via. Quest'ultima, per la natura del contratto differenziale ad una via, non corrisponde ai valori riportati in tabella in corrispondenza della riga denominata "contratti differenziali ad una via";</p> <p>(f) E' il rapporto tra "Acquisti in borsa non coperti" e "Totale" al netto dell'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione di cui al decreto legislativo n. 387/03 e di cui alla legge n. 239/04.</p>												

2.12 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti bilaterali fa riferimento ad un paniere che comprende:

- a) l'energia elettrica corrispondente alla capacità disponibile di importazione annuale assegnata all'Acquirente unico ai sensi del combinato disposto della deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2006, n. 288/06 e del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 dicembre 2006, recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica, per l'anno 2007 (di seguito: decreto 15 dicembre 2006);
- b) l'energia elettrica importata da Enel S.p.A. (di seguito: Enel) in esecuzione dei contratti pluriennali di importazione in essere al 19 febbraio 1997 e ceduta all'Acquirente unico ai sensi del decreto 15 dicembre 2006;
- c) l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: capacità produttiva CIP 6/92);
- d) altri contratti bilaterali.

2.13 Per quanto riguarda le importazioni annuali, a seguito dell'esito delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DCT), la quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta fa riferimento alla potenza aggiudicata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico stesso. In particolare, nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2007, sono state bandite differenti aste i cui risultati sono riportati in tabella 2.

Tabella 2: Assegnazioni aste import (MW) per l'anno 2007

	Asta annuale	Aste mensili/settimanali
Frontiera svizzera	<ul style="list-style-type: none"> • baseload: 110 MW • baseload no agosto: 156 MW • on peak: 74 MW 	<ul style="list-style-type: none"> • 92 MW baseload – dal 15 gennaio al 31 marzo • 117 MW baseload – dall'1 al 30 aprile • 40 MW baseload – dall'1 al 31 maggio • 10 MW on peak – dall'1 al 30 giugno • 19 MW on peak – dall'1 al 31 luglio • 28 MW baseload-dall'1 al 31 agosto • 36 MW on peak – dall'1 al 31 agosto • 45 MW peak-dall'1 al 30 settembre
Frontiera slovena	<ul style="list-style-type: none"> • baseload: 15 MW • baseload no agosto: 30 MW 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 MW baseload – dall'1 al 31 gennaio • 5 MW baseload – dall'1 al 28 febbraio • 7 MW baseload – dall'14 al 28 febbraio • 11 MW baseload – dall'1 al 30 aprile • 5 MW on peak – dall'1 al 30 aprile • 4 MW baseload – dall'1 al 30 giugno • 3 MW on peak – dall'1 al 30 giugno • 12 MW on peak – dall'1 al 30 giugno • 4 MW on peak – dall'1 al 31 luglio

Complessivamente, l'ammontare di energia elettrica stimata per l'anno 2007 risulta pari a circa 2.800 GWh.

- 2.14 Per quanto riguarda le importazioni pluriennali, tenuto conto del venir meno dell'apporto dell'energia elettrica derivante dai contratti pluriennali di importazione dalla Francia, con riferimento alla frontiera elettrica svizzera, l'energia elettrica sottostante tali contratti risulta pari a circa 5.230 GWh. Per i primi tre mesi del 2007 la valorizzazione dell'energia elettrica effettivamente importata oggetto di tali contratti è fissata pari a 66 €/MWh, per i mesi successivi la valorizzazione di tali contratti è stata aggiornata secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 82/07. Tuttavia il contratto pluriennale tra la società Enel e la società Atel prevede alcune clausole di interrompibilità e modulabilità che possono dare luogo a differenze tra quanto effettivamente importato e la massima capacità di importazione dalla frontiera svizzera per l'esecuzione dei contratti in esame (600 MW). Tali differenze, ove riscontrate, sono valorizzate al Prezzo Unico Nazionale (di seguito: PUN).
- 2.15 La capacità produttiva CIP 6/92 assegnata all'Acquirente unico per l'anno 2007 è pari, ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 dicembre 2006 (recante la determinazione delle modalità per la vendita sul mercato dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, da parte del gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A), al 35 % del totale della capacità assegnabile ed è stata, in particolare, stimata pari a 5.400 MWh/anno. Per tale capacità assegnabile è stata ipotizzata una riduzione annuale nel rispetto di quanto stabilito dalle "Regole adottate dal Gestore del sistema elettrico – GRTN Spa per la disciplina del trasferimento dei diritti Cip6 assegnati per l'anno 2006 tra l'Acquirente Unico Spa e il mercato libero, nel caso di passaggio dei clienti finali dal mercato vincolato al mercato libero e viceversa (articolo 3, comma 6 del decreto del Ministro delle attività produttive del 5 dicembre 2005)". Le modalità di regolazione delle partite economiche risultanti dall'assegnazione di tale energia elettrica all'Acquirente unico sono equivalenti ad un contratto differenziale a "due vie" rispetto al PUN, con un prezzo *strike* di assegnazione che per i primi tre mesi del 2007 è stato pari a 64 €/MWh e per i mesi successivi è stato aggiornato secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 82/07
- 2.16 L'Acquirente unico ha inoltre bandito, unitamente alle aste per la stipula di contratti base di cui al successivo punto, tre aste per la stipula di contratti bilaterali fisici in banda. In esito a

tali aste sono stati assegnati 135 MW costanti in tutte le ore dell'anno (di seguito: contratti fisici in banda). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 3.

Tabella 3: Quantità assegnate in ogni singola asta (MW) – Contratti fisici in banda

	MW
asta del 24 novembre 2006	5
asta del 30 novembre 2006	110
asta del 6 dicembre 2006	20

A tali contratti si aggiungono i contratti bilaterali, stipulati dall'Acquirente unico nel mese di ottobre 2006, per un totale annuo di 604 GWh.

- 2.17 La quota del portafoglio dell'Acquirente unico coperta con contratti differenziali per la copertura del rischio di volatilità del prezzo dell'energia elettrica acquistata nel MGP fa riferimento:
- alla potenza assegnata nelle gare d'asta bandite dall'Acquirente unico per l'anno 2005 per le quali è stata esercitata la facoltà di proroga di efficacia del contratto per l'anno 2007 (di seguito: contratti differenziali 2005);
 - alla potenza assegnata nelle gare d'asta bandite a fine 2006 dall'Acquirente unico per l'anno 2007 (di seguito: contratti differenziali 2007).
- 2.18 La facoltà di prorogare l'efficacia dei contratti differenziali 2005 all'anno 2007 prevedeva, per ciascun prodotto, una riduzione del 10 % del corrispettivo per la copertura del rischio di fluttuazione del prezzo di mercato dell'energia elettrica (di seguito: premio) rispetto al valore del premio dell'anno 2005 e una riduzione della quantità aggiudicata del 40% rispetto alle quantità aggiudicate nel 2005. Nella tabella 4 è riportata la potenza e il premio medio per tipo di prodotto risultante dall'esercizio della proroga.

Tabella 4

	€/MW/anno	MW
Carbone	247.488	990
Gas 1	152.883	3.390
Olio	124.323	705
Gas 2	101.485	2.700

- 2.19 Questi prodotti sono contratti differenziali ad “una via” con un prezzo *strike* (euro/MWh) ed un premio (euro/MW/anno) differenziati per ciascun prodotto. E' utile precisare che i contratti differenziali ad “una via” sono economicamente equivalenti ad opzioni esercitate dall'Acquirente unico ex post tutte le volte in cui il PUN è superiore al prezzo *strike* previsto nel contratto. Nella tabella 1, quindi, le quantità riportate in corrispondenza della voce “contratti differenziali ad una via” sono quelle per le quali si stima che l'Acquirente unico, nel corso dell'anno, eserciterà l'opzione. Per il 2007 si prevede che l'ammontare di fabbisogno coperto con tali contratti differenziali risulti pari a circa il 27 %.
- 2.20 Per quanto riguarda i contratti differenziali 2007, l'Acquirente unico ha bandito tre aste per la stipula di contratti differenziali a “due vie”. In esito a tali aste sono stati assegnati 1.081 MW costanti in tutte le ore dell'anno (di seguito: contratti base). La potenza assegnata singolarmente in ogni asta è riportata in tabella 5.

Tabella 5: Quantità assegnate in ogni singola asta (MW) – Contratti base 2007

	MW
asta del 24 novembre 2006	100
asta del 30 novembre 2006	237
asta del 6 dicembre 2006	744

- 2.21 Questi prodotti sono contratti differenziali a “due vie” con prezzo *strike* pari ad una componente fissa di prezzo, risultante dal processo di assegnazione. Il prezzo orario di mercato rispetto al quale determinare le differenze, da versare/ricevere all’/dall’Acquirente unico, con il prezzo *strike* dei contratti è pari al PUN.
- 2.22 Inoltre, l’Acquirente unico ha stipulato con Enel Produzione S.p.A. un contratto di cessione di capacità produttiva virtuale (contratto VPP) per l’anno 2007. Con questo contratto, in relazione a ciascuna ora, Enel Produzione S.p.A. si impegna:
- a pagare all’Acquirente unico se positiva, la differenza tra il Prezzo di Mercato ed il Prezzo Strike di Assegnazione moltiplicata per la Quantità Assegnata;
 - a ricevere dall’Acquirente unico se negativa, la differenza tra il Prezzo di Mercato ed il Prezzo Strike di Assegnazione moltiplicata per la Quantità Assegnata.

Il Prezzo di Mercato è definito nel contratto come la media dei prezzi dell’MGP nelle zone componenti la Macrozona Sud ponderata sulle quantità accettate in vendita in tali zone. Le quantità aggiudicate all’Acquirente unico in esito alla procedura di assegnazione e relativi prodotti, sono riportati in Tabella 6.

Tabella 6: Quantità assegnata (MW) – Capacità produttiva virtuale (VPP) 2007

Prodotto	MW
Baseload	65
On Peak	25
Off Peak	30

- 2.23 Infine, l’Acquirente unico ha provveduto ad effettuare coperture del rischio di volatilità dei prezzi dei combustibili. Tali coperture sono rappresentate da contratti *Swap* per un totale di 12.270 mila barili relativi al prezzo ICE-IPE Brent primo mese. A decorrere dal mese di agosto 2007 per coprirsi da eccessivi rialzi del prezzo del *Brent*, l’Acquirente unico ha inoltre sottoscritto ulteriori coperture finanziarie attraverso l’acquisto e la vendita congiunti di opzioni *call*.
- 2.24 Ai fini dell’attribuzione del costo unitario sostenuto dall’Acquirente unico in ciascuna fascia oraria, si è reso necessario definire le modalità di imputazione del premio dei contratti differenziali 2005 in ciascuna ora del mese. Per ciascun contratto, i valori mensili del premio sono imputati a ciascuna ora del mese in proporzione all’effettivo esercizio dell’opzione. Tale modalità di attribuzione del premio è coerente con quanto previsto al comma 11.5 del TIV, ovvero è effettuata con l’obiettivo di fornire un corretto segnale di prezzo del costo di approvvigionamento sostenuto sulla base del valore dell’energia elettrica nel mercato.
- 2.25 Il criterio di attribuzione di ricavi/costi risultanti dalle coperture sulle *commodities* è stato analogo a quanto previsto al precedente punto 2.24 e, in particolare, l’attribuzione è stata effettuata sulla base del profilo orario dell’energia elettrica acquistata in borsa dall’Acquirente unico.

- 2.26 La quota del portafoglio approvvigionata attraverso l'acquisto di energia elettrica su base annua nel MGP è prevista essere pari a circa l'87% del totale del fabbisogno, comprensiva dell'energia elettrica CIP 6/92.
- 2.27 La quota del fabbisogno di energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico in borsa, ovvero acquistata al PUN, al netto di tutte le coperture esercitabili, ovvero i contratti differenziali e l'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva CIP 6/92, (portafoglio "scoperto"), è prevista essere in media pari a circa il 18 % del totale del fabbisogno dell'Acquirente unico.

Previsioni relative all'andamento del PUN orario e all'andamento mensile dei prezzi strike dei contratti differenziali

Il valore del costo medio di acquisto dell'energia elettrica da parte dell'Acquirente unico, elaborato dall'Autorità, incorpora alcuni dati previsionali relativi all'andamento del PUN orario e all'andamento mensile dei prezzi strike dei contratti differenziali.

Il prezzo del petrolio (Brent dated) è previsto attestarsi mediamente nel 2007 intorno ai 68 US\$/barile, in aumento del 4,5% rispetto al valore medio del 2007 previsto per l'aggiornamento tariffario del terzo trimestre. La nuova previsione incorpora il pre-consuntivo dei primi nove mesi dell'anno (+0,2% rispetto al periodo corrispondente del 2006 e +3,4% rispetto alla previsione di tre mesi fa per lo stesso periodo).

Sui mercati valutari, che recentemente hanno visto un significativo rafforzamento dell'euro rispetto al dollaro, le attese confermano per il 2007 una valuta europea più forte della valuta americana nel confronto con il 2006. Il tasso di cambio dollaro/euro è pertanto previsto attestarsi intorno a 1,35 in media annua, in aumento dell'1,2% rispetto alla previsione di tre mesi fa.

Sia i costi variabili di generazione utilizzati nel modello per la previsione del PUN sia gli indici dei prezzi dei combustibili incorporati dall'Acquirente unico nella costruzione dei prezzi strike dei contratti differenziali 2005, rinnovati anche per il 2007, riflettono le proiezioni del prezzo del petrolio e del cambio. In particolare, con riferimento ai valori medi annui attesi per il 2007, gli indici Polio e Pgas sono previsti, rispettivamente, pari a 2,92 e 3,61 cent€/Mcal, in aumento del 4,5% e del 3,2% rispetto alla previsione precedente.

Come stima del PUN si prevede un aumento del 2,1% della media aritmetica annuale del 2007 rispetto a quanto previsto per il trimestre precedente; tale variazione è principalmente dovuta ai consuntivi dei primi nove mesi dell'anno che hanno contribuito nella misura dell'1,5% all'incremento della stima annuale. La nuova proiezione è ora pari a 69,4 €/MWh.

- 2.28 La tabella 7 riporta, per ciascun mese del periodo gennaio - dicembre 2007, la stima del costo medio di acquisto dell'energia elettrica dell'Acquirente unico. Tale costo comprende i corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo di capacità di trasporto sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di operatore di mercato cedente per l'esecuzione dei contratti annuali di importazione. Inoltre, il costo complessivo:
- a) non comprende l'incremento di costo risultante dalle modificazioni introdotte con la deliberazione n. 318/06;

- b) comprende i ricavi d'asta conseguenti alla valorizzazione delle procedure di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (DTC).

Tabella 7: Costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico (anno 2007)

	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
cent€/kWh	7,76	7,49	7,03	6,76	7,17	7,37	7,97	6,99	7,25	7,54	7,79	7,75

- 2.29 A decorrere dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, sulla base delle disposizioni della deliberazione 167/07, è stato definito un prezzo transitorio per il ritiro dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al comma 41 della legge n. 239/04, in attesa della completa revisione delle modalità e delle condizioni economiche per il ritiro di tale energia elettrica. In particolare, a decorrere dall'1 luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, i prezzi di cui all'articolo 4, commi 4.1, 4.2 e 4.3, lettera a), della deliberazione n. 34/05, così come il prezzo dall'Acquirente unico alle imprese distributrici richiamato all'articolo 5, comma 5.5, della medesima deliberazione sono stati fissati costanti e pari ai rispettivi valori relativi al mese di giugno 2007.
- 2.30 Sulla base di quanto sopra illustrato, l'energia elettrica ritirata dai gestori di rete ai sensi del decreto legislativo n. 387/03 e del comma 41 della legge n. 239/04 e ceduta all'Acquirente unico per l'approvvigionamento del mercato tutelato, stimata in 3.100 MWh per il periodo luglio-dicembre 2007, è stata valorizzata al prezzo relativo al mese di giugno 2007.
- 2.31 La deliberazione n. 318/06 ha modificato, nelle more della definizione del giudizio avverso il decreto ministeriale 24 ottobre 2005, le condizioni economiche di ritiro dell'energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto ministeriale. In via precauzionale, si è ritenuto di non considerare nella quantificazione del costo medio di acquisto dell'energia elettrica sostenuto dall'Acquirente unico l'incremento di costo risultante dalle suddette modificazioni. Tali incrementi, infatti, successivamente al giudizio del Consiglio di Stato, potrebbero essere cancellati comportando un'ulteriore rettifica del costo medio di acquisto.
- 2.32 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi di sbilanciamento, attribuiti all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per le unità di consumo comprese nel servizio di maggior tutela, le informazioni relative agli oneri di sbilanciamento sono disponibili per i mesi da gennaio a luglio; per i mesi successivi, in assenza di informazioni, si è assunto l'ammontare di energia elettrica di sbilanciamento pari a zero.
- 2.33 Le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti, con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti, prevedono che alla quota dello sbilanciamento inferiore al 3% del programma finale cumulato, considerando anche l'applicazione del corrispettivo di non arbitraggio¹, si applichi il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b) della deliberazione n. 111/06 mentre la restante parte (la quota superiore al 3%) sia valorizzata attraverso un prezzo che è pari alla somma:

¹ Pari al prodotto tra lo sbilanciamento e la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b) e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06.

- a) del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica di cui al comma 30.4, lettera b) di cui alla medesima deliberazione;
- b) di un fattore di correzione determinato in relazione allo sbilanciamento zonale.
- 2.34 Dall'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente punto il corrispettivo di sbilanciamento attribuibile all'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela può essere considerato come somma:
- a) del prodotto tra il totale dell'energia elettrica di sbilanciamento e il PUN;
- b) del prodotto tra l'energia elettrica di sbilanciamento superiore al 3% per il fattore di correzione di cui all'articolo 40 della deliberazione n. 111/06.
- 2.35 Alla luce di quanto sopra evidenziato si è ritenuto opportuno valorizzare l'energia di sbilanciamento attribuita all'Acquirente unico per le unità di consumo appartenenti al servizio di maggior tutela come:
- a) costi di acquisto di energia elettrica sostenuti dal medesimo Acquirente unico, nella misura equivalente al prodotto tra il PUN e lo sbilanciamento (di seguito: sbilanciamento a PUN);
- b) oneri di dispacciamento sostenuti dal medesimo Acquirente unico nella misura equivalente al prodotto tra la penale da sbilanciamento e la quota dello sbilanciamento superiore al 3% (di seguito: penale da sbilanciamento).
- 2.36 L'energia elettrica di sbilanciamento è riportata in Tabella 8 dove si vede che per i mesi di gennaio, febbraio ed aprile le previsioni di consumo formulate dall'Acquirente unico sono state superiori a quanto effettivamente richiesto dal mercato vincolato. Per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio lo sbilanciamento ha invece segno opposto vale a dire che, le previsioni fatte dall'Acquirente unico sono state inferiori rispetto a quanto effettivamente richiesto dai clienti serviti.
- 2.37 Per quanto riguarda lo sbilanciamento a PUN e la penale di sbilanciamento, i valori relativi ai mesi da gennaio a luglio, sono riportati in Tabella 8. Ai fini della presente relazione tecnica uno sbilanciamento di segno negativo significa che le previsioni e i programmi di acquisto formulati con riferimento ad un determinato mese sono stati superiori dei consumi effettivi registrati.

Tabella 8: Sbilanciamento 2007: quantità, sbilanciamento a PUN, penale

	Energia di sbilanciamento	Sbilanciamento a PUN	Penale da sbilanciamento
	GWh	mln di euro	
Gennaio	-909,34	-81,32	25,49
Febbraio	-510,53	-42,28	14,09
Marzo	611,50	36,14	23,84
Aprile	-156,81	-11,77	1,68
Maggio	160,29	9,34	10,03
Giugno	755,37	54,17	13,67
Luglio	56,51	-0,11	20,42

Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico

- 2.38 Ai fini della valorizzazione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento per il servizio di maggior tutela, sono state utilizzate le informazioni fornite nella comunicazione 17 settembre 2007.
- 2.39 Secondo quanto previsto nella deliberazione n. 111/06, l'Acquirente unico, in qualità di utente del dispacciamento per i clienti in maggior tutela, è tenuto a versare a Terna:
- a) il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema;
 - c) il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna;
 - d) il corrispettivo di cui al precedente punto 2.33, lettera b), a copertura degli oneri di sbilanciamento;
 - e) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
 - f) il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
 - g) il corrispettivo a copertura della differenza tra le perdite effettive e le perdite standard nelle reti.
- 2.40 Al fine di stabilizzare i corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento, lettera a) del precedente punto 2.39 e fissare i relativi corrispettivi unitari tenendo conto delle esigenze di fatturazione ai clienti finali, con la deliberazione n. 314/06, sono state riviste le modalità di determinazione di tali corrispettivi che vengono ora calcolati con cadenza trimestrale.
- 2.41 Per i mesi da gennaio a giugno 2007 i valori riportati in tabella 9 fanno riferimento alla somma dei corrispettivi di cui alle lettere da a) a d) del punto 2.39 che, ricordiamo, fino al 30 giugno 2007 concorrevano a formare l'elemento OD della componente CCA. Per il periodo compreso da luglio a dicembre, invece, i valori riportati sono comprensivi anche della somma dei corrispettivi di cui alle precedenti lettere da e) a g) che è pari, in ciascun mese, a circa 0,149 c€/KWh. I valori riportati in tabella, con riferimento ai mesi da gennaio a luglio, sono di consuntivo. E' utile precisare, però, che con riferimento ai mesi da gennaio a marzo permangono alcune incertezze per quanto illustrato al punto 2.10.

Tabella 9: Costi di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico in qualità di utente del dispacciamento (anno 2007)

	(c€/kWh)											
	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
corrispettivi di dispacciamento - lettere da a) a d) del punto 2.39 della presente relazione tecnica (concorrono alla formazione dell'elemento OD)	0,602	0,527	0,611	0,578	0,657	0,691	0,559	0,492	0,492	0,472	0,472	0,472
corrispettivi di dispacciamento - lettere da a) a g) del punto 2.39 della presente relazione tecnica (concorrono alla formazione dell'elemento PD)							0,708	0,641	0,641	0,621	0,621	0,621

2.42 I dati riportati nelle tabelle 8 e 9 riflettono le elaborazioni effettuate dall'Autorità sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Acquirente unico e da Terna. Tali dati, oggetto di revisione su base trimestrale, non possono costituire titolo di affidamento in relazione alle decisioni future dell'Autorità.

3. Determinazione degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED per il regime di maggior tutela

Aggiornamento degli elementi PE e PD

3.1 Il comma 7.3 del TIV definisce l'elemento PE come:

- il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M , per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_F , per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;
- il prodotto tra il parametro λ e il parametro PE_{bio} , per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23;

dove:

PE_M (prezzo energia monorario) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali in bassa tensione, espresso in centesimi di euro/kWh;

PE_F (prezzo energia per fascia) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;

PE_{bio} (prezzo energia biorario) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh.

3.2 Analogamente il comma 7.4 del TIV definisce l'elemento *PD* come:

- a) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M , per i clienti finali non dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3;
- b) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F , per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3 e che abbiano chiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;
- c) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_{bio} per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23;

dove:

PD_M (*prezzo dispacciamento monorario*) è la stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 sostenuti per soddisfare la domanda relativa a ciascuna delle tipologie contrattuali in bassa tensione, espresso in centesimi di euro/kWh;

PD_F (*prezzo dispacciamento per fascia*) è la stima della media trimestrale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;

PD_{bio} (*prezzo dispacciamento biorario*) è la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al Titolo 4 della deliberazione n. 111/06 dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh.

3.3 Il comma 25.9 del TIV dispone anche che per il periodo 1 ottobre 2007 - 31 dicembre 2008 i parametri *PE_{bio}* e *PD_{bio}* applicati ai clienti domestici siano pari alla stima della media annuale, anziché trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, delle componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi, rispettivamente, di acquisto e funzionamento e di dispacciamento dell'Acquirente unico.

3.4 Il corrispettivo PED è il corrispettivo espresso in cent€/kWh a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela ed è pari alla somma degli elementi PE e PD.

3.5 La determinazione degli elementi *PE* e *PD* e del corrispettivo *PED*, avviene in coerenza con le modalità di aggiornamento precedentemente adottate per gli elementi PC e OD e per la componente CCA, ma con esclusivo riferimento alle tipologie contrattuali rientranti nel regime di maggior tutela. L'aggiornamento trimestrale degli elementi *PE* e *PD* e della componente *PED*, in termini operativi, pertanto, prevede i seguenti due tipi di intervento:

- a) la determinazione della quota dei suddetti elementi che rifletta al meglio la previsione dei costi sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno solare di riferimento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica;
- b) la quantificazione del recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante effettuata dall'Autorità e la valorizzazione ex post dei costi

sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, relativamente ai mesi completamente trascorsi alla data dell'aggiornamento per i quali siano disponibili dati a consuntivo o pre-consuntivo dei costi suddetti.

- 3.6 Analogamente a quanto accadeva per gli aggiornamenti tariffari dall'inizio dell'anno 2007, nell'aggiornamento delle condizioni economiche per i clienti in maggior tutela non si applica il meccanismo dei tetti sul recupero degli errori di stima²; l'aliquota di recupero da includere negli elementi *PE* e *PD* viene determinata ogni trimestre in modo da consentire il recupero degli errori residui noti o ragionevolmente certi al momento dell'aggiornamento, nei successivi sei mesi.
- 3.7 Gli errori di stima non recuperati nell'anno solare di riferimento continueranno ad essere coperti tramite la perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento. Il corrispettivo destinato al finanziamento degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela è il corrispettivo PPE.

Determinazione della quota degli elementi *PE* e *PD* per il trasferimento dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela (quota degli elementi *PE* e *PD* al netto del recupero)

- 3.8 I parametri PE_M , PE_F , PE_{bio} , PD_M , PD_F e PD_{bio} (al netto della quota di recupero), i cui valori per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 sono riportati nelle tabelle 10 e 11, sono stati calcolati sulla base dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti/attesi dell'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti in regime di maggior tutela, con modalità differenziate a seconda che i clienti finali non siano o siano dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 e F3 e, per questi ultimi, a seconda che abbiano chiesto o meno l'applicazione di prezzi differenziati per tali fasce entro il 30 settembre 2007.
- 3.9 Per i clienti finali non dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie (clienti monorari), i parametri PE_M e PD_M vengono calcolati come media annua (riferita all'anno solare) dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico; tale media è ponderata, in base al profilo di prelievo dei clienti in regime di maggior tutela.
- 3.10 Per i clienti finali dotati di misuratore atto a misurare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 che abbiano chiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007 (clienti multiorari), i parametri PE_F e PD_F vengono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento, ponderata sulla base del profilo di prelievo medio del trimestre dei clienti in regime di maggior tutela dotati di misuratore atto a rilevare l'energia prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.

² Fino alla fine dell'anno 2006, il recupero degli errori di stima di cui al paragrafo 3.5, veniva determinato, in ciascun trimestre, tenendo conto di un meccanismo di stabilizzazione della tariffa. Tale meccanismo prevedeva che il valore medio dell'ammontare del recupero nel trimestre oggetto dell'aggiornamento non comportasse una variazione superiore:

- a) al 5% del valore medio della somma della componente *PC* e della relativa componente di "recupero" riferiti al trimestre precedente per la tariffa di vendita monoraria;
- b) al 10% del valore medio della somma della componente *OD* e della relativa componente di "recupero" riferiti al trimestre precedente per la tariffa di vendita monoraria.

3.11 Per quanto riguarda infine i clienti finali in maggior tutela che abbiano chiesto l'applicazione di prezzi differenziati nelle fasce orarie F1 ed F23 (clienti biorari), i parametri PE_{bio} e PD_{bio} :

- a) per i clienti domestici vengono calcolati come media annua (riferita all'anno solare) dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, ponderata sulla base del profilo di prelievo dei clienti domestici in regime di maggior tutela nelle due fasce orarie F1 e F23;
- b) per i clienti non domestici, diversi da quelli di cui al precedente punto 3.10 vengono calcolati come media dei costi di acquisto e di dispacciamento dell'Acquirente unico, relativi al trimestre oggetto dell'aggiornamento ponderata sulla base del profilo di prelievo del trimestre dei clienti non domestici in regime di maggior tutela nelle due fasce orarie F1 e F23.

3.12 E' importante tenere presente che i valori dei parametri PE_M , PE_F , PE_{bio} , PD_M , PD_F e PD_{bio} non sono direttamente confrontabili con i parametri PGN , PGN_T , PGN_B , D e D_T fissati in occasione dei precedenti aggiornamenti tariffari poiché i primi rappresentano la media dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dei clienti rientranti nel regime di maggior tutela, mentre i secondi rappresentavano i costi medi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento di energia elettrica per i clienti vincolati. Un altro fattore che non consente una diretta confrontabilità dei due gruppi di parametri è che il PD_M , il PD_F e il PD_{bio} , rispetto ai parametri D e D_T , tengono conto di tutti i costi di dispacciamento. Maggiori dettagli riguardo alla confrontabilità tra elementi della tariffa in vigore fino al 30 giugno ed elementi delle condizioni economiche in vigore dall'1 luglio 2007 sono forniti nel riquadro dedicato alle aliquote medie.

Tabella 10: Valori degli parametri PE_M , PE_F e PE_{bio} per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 (aliquote al netto della quota di recupero)

Tabella 10.1: Parametro PE_M	
tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	7,1257
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	5,6421
Altre utenze in bassa tensione	7,8262

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro PGN in vigore al 30 giugno 2007, è pari a 7,3573 cent€/kWh.

Tabella 10.2: Parametro PE_F	
Fascia oraria	cent€/kWh
F1	10,8524
F2	7,1908
F3	4,2665

Tabella 10.3: Parametro PE_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1 F23	Utenza domestica in bassa tensione	10,4054 5,4778
F1 F23	Altre utenze in bassa tensione	10,8524 5,3526

Tabella 11: Valori degli parametri PD_M , PD_F e PD_{bio} per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 (aliquote al netto della quota di recupero)

Tabella 11.1: Parametro PD_M	
tipologia contrattuale	cent€/kWh
Utenza domestica in bassa tensione	0,7017
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	0,6924
Altre utenze in bassa tensione	0,7017

La stima della media annuale della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura di dispacciamento dell'Acquirente unico, ponderata in base al profilo di prelievo complessivo dei clienti in maggior tutela, che rappresenta l'indicatore maggiormente confrontabile con il parametro D in vigore al 30 giugno 2007, è pari a 0,7013 cent€/kWh.

Tabella 11.2: Parametro PD_F	
Fascia oraria	cent€/kWh
F1	0,6214
F2	0,6214
F3	0,6214

Tabella 11.3: Parametro PD_{bio}		
Fascia oraria	tipologia contrattuale	cent€/kWh
F1 F23	Utenza domestica in bassa tensione	0,7017 0,7017
F1 F23	Altre utenze in bassa tensione	0,6214 0,6214

3.13 L'aliquota media dell'elemento PE è passata da 8,06 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 a 8,15 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 (aliquote al netto della quota di “recupero”).

3.14 L'aliquota media dell'elemento PD è passata da 0,72 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 a 0,78 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 (aliquote al netto della quota di “recupero”).

Recupero di eventuali differenze tra valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico

3.15 Il recupero necessario a ripianare eventuali differenze tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica, viene quantificato, sulla base dei dati resi disponibili dall'Acquirente unico, con

riferimento esclusivamente ai mesi completamente trascorsi alla data dell'aggiornamento per i quali siano disponibili dati a consuntivo e pre-consuntivo dei costi suddetti.

- 3.16 Nell'aggiornamento per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione delle aliquote di recupero necessarie a ripianare gli errori di stima dei prezzi di cessione coincide con i mesi da gennaio a luglio. Il mese di agosto, nonostante sia caratterizzato dalla disponibilità di dati a pre-consuntivo, presenta criticità per quanto riguarda la corretta determinazione dei quantitativi di energia elettrica destinati ai clienti nel nuovo regime di salvaguardia. Pertanto, è stato ritenuto opportuno rinviare la quantificazione degli errori di stima relativi nel mese di agosto (errori sui quali la corretta determinazione dei quantitativi di energia suddetta ha impatto) al prossimo aggiornamento trimestrale quando saranno disponibili maggiori informazioni.

Recupero relativo ai costi di acquisto

- 3.17 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica con riferimento al periodo gennaio - luglio 2007 è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto dello sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 valorizzato al prezzo di acquisto nel MGP, siano stati complessivamente inferiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento PC per il primo e secondo trimestre 2007 e dell'elemento PE per il terzo trimestre 2007 per un importo complessivo pari a circa 72 milioni di euro.
- 3.18 La sovrastima dei prezzi di cessione da parte dell'Autorità nel corso degli scorsi aggiornamenti, risultava sensibilmente più consistente. La correzione applicata all'elemento PC nel secondo trimestre 2007 ed all'elemento PE nel terzo trimestre 2007, pertanto, ha comportato un minor gettito (attraverso una riduzione dei ricavi derivanti dall'applicazione delle suddette componenti) che si stima essere pari a circa 90 milioni.
- 3.19 Pur persistendo una complessiva sovrastima dei prezzi di cessione nel periodo gennaio – luglio 2007, in occasione dell'aggiornamento per il quarto trimestre 2007 si è determinata un'esigenza di maggiori ricavi, da recuperare tramite una maggiorazione dell'elemento PE, che ammonta a circa 18 milioni di euro.
- 3.20 Dal momento che, come anticipato al punto 3.6, tale differenziale viene recuperato tramite un'aliquota dimensionata su base semestrale, l'adeguamento dell'elemento PE in vigore per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 risulta in media pari a + 0,04 cent€/kWh.
- 3.21 Pertanto l'aliquota media dell'elemento PE, compresa la quota a copertura del recupero, passa da 7,83 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 a 8,19 centesimi di euro/kWh nel quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007.
- 3.22 Il differenziale residuo, non recuperabile nel corso del quarto trimestre 2007, stimabile sulla base dei dati disponibili alla data di aggiornamento in circa 9 milioni di euro, verrà tenuto in conto nell'adeguamento dell'aliquota del corrispettivo PPE, destinato alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, in occasione del prossimo aggiornamento.

Recupero relativo ai costi di dispacciamento

- 3.23 Dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato con riferimento al periodo gennaio-luglio 2007, è emerso come i costi effettivamente sostenuti dall'Acquirente unico, tenuto conto della quota di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo del MGP, siano stati complessivamente superiori a quelli stimati dall'Autorità in occasione degli scorsi aggiornamenti per la determinazione dell'elemento OD per il primo e il secondo trimestre 2007 e dell'elemento PD per il terzo trimestre 2007 per un ammontare complessivamente pari a circa 126 milioni di euro.
- 3.24 L'adeguamento applicato all'elemento OD nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007 si stima abbia comportato un recupero, (attraverso una maggiorazione dei ricavi derivanti dall'applicazione della componente OD medesima) di circa 14 milioni euro.
- 3.25 L'adeguamento applicato all'elemento PD nel terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 si stima abbia comportato un recupero, (attraverso una maggiorazione dei ricavi derivanti dall'applicazione della componente PD medesima) di circa 30 milioni di euro.
- 3.26 Il differenziale residuo relativo al periodo gennaio – luglio 2007 è pari a circa 82 milioni di euro. Tenuto conto, come anticipato al punto 3.6, che tale differenziale viene recuperato tramite un'aliquota dimensionata su base semestrale, l'adeguamento dell'elemento PD in vigore per il quarto trimestre (luglio – settembre) 2007 risulta in media pari a + 0,18 cent€/kWh.
- 3.27 Pertanto l'aliquota media dell'elemento PD, compresa la quota a copertura del recupero, passa da 0,83 centesimi di euro/kWh per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 a 0,96 centesimi di euro/kWh per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007.
- 3.28 Il differenziale residuo, non recuperabile nel corso del quarto trimestre 2007, stimabile sulla base dei dati disponibili alla data di aggiornamento in circa 41 milioni di euro, verrà tenuto in conto nell'adeguamento dell'aliquota del corrispettivo PPE, destinato alla copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, in occasione del prossimo aggiornamento.

Aliquota media della componente PED applicata ai clienti finali

- 3.29 In ragione degli interventi sopra descritti l'aliquota media del corrispettivo PED, calcolata come somma degli elementi PE e PD, aggiornati come descritto sopra, passa da 8,66 centesimi di euro/kWh nel terzo trimestre (luglio – settembre) a 9,15 centesimi di euro/kWh per il quarto trimestre (ottobre - dicembre) 2007.
- 3.30 L'aliquota media del corrispettivo PED è calcolata come se tutti i clienti in regime di maggior tutela non fossero dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 o F1 e F23. Maggiori dettagli relativi al calcolo dell'aliquota media verranno esposti successivamente.

4. Aggiornamento del corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti domestici.

- 4.1 Fino al 30 giugno 2007 le tariffe D2 e D3 destinate ai clienti domestici prevedevano, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, l'applicazione della componente CAD (somma delle componenti VE, PF e PV). Tale componente tariffaria comportava un sussidio incrociato tra corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da diverse sottoclassi di clienti domestici e, in tal senso, risultava incompatibile con le disposizioni della Direttiva in materia di liberalizzazione del servizio di vendita per i clienti domestici.
- 4.2 Per tali ragioni, a partire dal terzo trimestre 2007, l'Autorità ha riformato la struttura della tariffa domestica prevedendo due nuove tariffe, $D2_T$ e $D3_T$, (fissate con deliberazione 13 giugno 2007, n. 135/07) caratterizzate da una più chiara distinzione, rispetto alle strutture tariffarie D2 e D3 utilizzate nel passato, tra componenti tariffarie a copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura, da una parte, e componenti relative alla vendita dell'energia elettrica, dall'altra, in modo da assicurarne la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita.
- 4.3 Tale nuova struttura prevede, relativamente alla copertura dei costi di approvvigionamento, l'applicazione ai clienti domestici del corrispettivo PED, anziché della componente CAD.
- 4.4 E' importante tenere presente inoltre che, con la succitata deliberazione n. 135/07, la componente a copertura dei costi commerciali del servizio di vendita (la componente $\sigma_1(\text{cov})$ fino al 30 giugno 2007) è stata "scorporata" dalle componenti τ delle tariffe $D2_T$ e $D3_T$ ed è stata evidenziata separatamente. Dall'1 luglio 2007, peraltro, la medesima componente è stata sostituita dal corrispettivo PCV di cui articolo 1 del TIV.

Calcolo delle aliquote medie e della tariffa media nazionale

Fino al 30 giugno 2007 la componente CCA e gli elementi PC e OD, così come i parametri PGN, PGN_T , D e D_T erano calcolati con riferimento all'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico e destinata al mercato vincolato. Le aliquote medie, inoltre, venivano calcolate ipotizzando che tutti i clienti del mercato vincolato non fossero dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3.

Anche nel primo semestre 2007, periodo durante il quale non sono stati più pubblicati la componente CCA e gli elementi PC e OD monorari per le tipologie contrattuali "Altre utenze in media tensione" e "Utenze in alta e altissima tensione", per esigenze di confrontabilità rispetto al passato, le aliquote medie continuavano ad essere determinate facendo riferimento a tutte le tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT.

Tutte le aliquote medie pubblicate negli aggiornamenti compresi nel periodo aprile 2004 – giugno 2007, pertanto, sono confrontabili tra di loro perché basate su metodologie di calcolo omogenee.

A partire dall'aggiornamento tariffario relativo al terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, i nuovi parametri PE_M , PE_F , PD_M , PD_F , gli elementi PE e PD e il corrispettivo PED (e dal quarto trimestre 2007 anche gli elementi PE_{bio} e PD_{bio}) non possono che essere calcolati facendo riferimento alle classi

di clienti rientranti nel regime di maggior tutela. Come già anticipato al punto 3.12, ciò rende i nuovi parametri, elementi e corrispettivi pubblicati a partire dall'aggiornamento tariffario del terzo trimestre 2007 non più direttamente confrontabili con quelli pubblicati nel passato. L'elemento PD, inoltre, non è direttamente confrontabile con l'elemento OD poiché il primo elemento, a differenza del secondo, comprende tutti gli oneri di dispacciamento (compresi quelli che in passato concorrevano alla formazione degli elementi CD e INT).

Anche nel nuovo metodo di calcolo, peraltro, benché si tengano in considerazione solamente i corrispettivi destinati alle classi di clienti in regime di maggior tutela, per il calcolo del valore medio del corrispettivo PED si continua ad ipotizzare che tutti i clienti non siano dotati di misuratori atti a rilevare l'energia elettrica prelevata nelle fasce orarie F1, F2 ed F3 ed F1 e F23.

Alla luce del nuovo assetto del mercato della vendita anche la metodologia di calcolo della **tariffa media nazionale** deve essere rivista. Anche quest'ultima, infatti, è stata determinata, fino al 30 giugno 2007, facendo riferimento, per quanto riguarda la quota parte della tariffa a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, ai clienti del mercato vincolato.

A partire dall'1 luglio 2007, pertanto, l'Autorità, determina nuove **condizioni economiche medie** che fanno riferimento alle classi di clienti in regime di maggior tutela, ma che non saranno più direttamente confrontabili con i valori della tariffa media nazionale, determinati antecedentemente alla data dell'1 luglio 2007.

Al fine di favorire la confrontabilità delle tariffe fissate dall'Autorità, nelle tabelle 12 e 13 sono riportati i valori medi del corrispettivo PED e degli elementi PE e PD ed il valore della condizioni economiche medie, con riferimento agli ultimi 18 mesi, calcolati ipotizzando che anche nel passato fosse esistito un regime di maggior tutela anziché il mercato vincolato.

Tabella 12: Confronto valori medi di PC, OD, CCA vs. PE, PD, PED

	I trim 06	II trim 06	III trim 06	IV trim 06	I trim 07	II trim 07	III trim 07	IV trim 07
PC	7,35	8,06	8,60	8,67	7,99	7,77		
OD	0,39	0,46	0,55	0,60	0,47	0,56		
CCA	7,90	8,68	9,31	9,43	8,62	8,49		
PE	7,46	8,17	8,71	8,78	8,13	7,91	7,83	8,19
PD	0,60	0,68	0,76	0,82	0,69	0,78	0,83	0,96
PED	8,06	8,85	9,47	9,60	8,82	8,69	8,66	9,15

Nota: I valori di PE, PD e PED per i trimestri antecedenti al terzo trimestre 2007 sono stati calcolati pro – forma, a puro scopo di confronto con i valori di PC, OD e CCA.

Tabella 13: Confronto tariffa media nazionale per i clienti del mercato vincolato vs. condizioni economiche medie per i clienti in regime di maggior tutela

	I trim 06	II trim 06	III trim 06	IV trim 06	I trim 07	II trim 07	III trim 07	IV trim 07
Tariffa media nazionale per i clienti vincolati	11,53	12,33	13,18	13,40	13,19	13,07		

Condizioni economiche per i clienti in maggior tutela	13,66	14,47	15,33	15,57	15,48	15,36	15,38	15,74
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Nota: I valori delle condizioni economiche per i clienti in maggior tutela relativi ai trimestri antecedenti il terzo trimestre 2007 sono stati calcolati in maniera pro – forma a puro scopo di confronto con i valori della tariffa media nazionale per i clienti vincolati.

Va sottolineato infine che, poiché il cliente domestico rientra a pieno titolo nel regime di maggiore tutela e le condizioni economiche medie fanno riferimento al costo medio del kWh per un “cliente domestico tipo” (cliente che consuma nell’abitazione di residenza 2700 kWh/anno e impegna 3 kW di potenza), la riforma dell’1 luglio 2007 non ha creato alcun problema di confrontabilità rispetto ai valori pubblicati nel passato.

5. Prezzo del servizio di salvaguardia

- 5.1 Il TIV non stabilisce le condizioni economiche per i clienti in salvaguardia; a partire dall’1 luglio 2007 non vengono quindi pubblicate né aggiornate da parte dell’Autorità le condizioni di erogazione relative alla vendita di energia elettrica ai clienti diversi da quelli in maggior tutela. Le condizioni di erogazione del servizio vengono direttamente fissate dall’esercente la salvaguardia, purché i prezzi siano preventivamente resi pubblici e offerti in maniera non discriminatoria.
- 5.2 Il TIV ha anche previsto, al fine di consentire una attivazione ordinata del servizio di salvaguardia, che, per il periodo compreso tra l’1 luglio 2007 e il 30 settembre 2007, ciascun esercente la salvaguardia potesse approvvigionarsi dell’intera energia elettrica destinata ai clienti in salvaguardia dall’Acquirente unico, pagando un prezzo di salvaguardia determinato dall’Autorità.
- 5.3 Con deliberazione n. 236/07, l’Autorità ha disposto che gli esercenti la salvaguardia che erogano il servizio a uno o più clienti finali e che non hanno acquisito per tempo la qualifica di utente del dispacciamento, possano eccezionalmente continuare ad approvvigionarsi dell’energia elettrica destinata al servizio di salvaguardia dall’Acquirente unico limitatamente a detto mese di ottobre pagando un prezzo definito dall’Autorità.
- 5.4 L’Autorità ha quindi prorogato al mese di ottobre 2007 la fissazione del prezzo che l’esercente la salvaguardia sarà tenuto a pagare all’Acquirente unico per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai clienti serviti in salvaguardia, ma, coerentemente con quanto affermato al precedente punto 5.5, con riferimento a questo periodo, così come precedentemente stabilito per i mesi da luglio a settembre, non sono invece state determinate le condizioni economiche che l’esercente il servizio di salvaguardia applica ai clienti finali.
- 5.5 Il prezzo di salvaguardia per il mese di ottobre è determinato coerentemente con il prezzo di cessione dell’Acquirente unico e tiene conto:
 - della migliore stima disponibile alla data di aggiornamento del prezzo di cessione a copertura dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall’Acquirente unico per il mese di ottobre 2007;

- di un'aliquota di recupero (vale a dire una maggiorazione del suddetto prezzo di cessione per tenere conto degli errori di previsione dei prezzi di cessione commessi nel passato e non ancora recuperati) dimensionata per consentire il recupero degli errori residui noti alla data di aggiornamento su base mensile;
- del corrispettivo di funzionamento dell'Acquirente unico;
- di un corrispettivo pari all'aliquota della componente UC₁ in vigore nel quarto trimestre 2007, adeguata per tenere conto delle perdite standard di rete.

5.6 Nei prossimi mesi, non appena saranno disponibili maggiori informazioni relative all'energia elettrica approvvigionata dall'Acquirente unico nei mesi da luglio a ottobre 2007 destinata ai clienti in regime di salvaguardia, saranno valutati gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 25.4 del TIV e stimate le rinvenienze da attribuire al Conto UC1.

6. Attivazione di condizioni di vendita di tipo biorarie per i clienti in maggior tutela

- 6.1 Con deliberazione n. 135/07, tenuto conto di quanto già previsto con deliberazione 275/06, le offerte di tipo biorario per le utenze in bassa tensione sono state sospese. Per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, pertanto, non è stato definito alcun corrispettivo PED di tipo biorario.
- 6.2 La sospensione delle offerte biorarie si è resa necessaria per permettere agli operatori responsabili della gestione dei misuratori di aggiornare, secondo le tempistiche stabilite all'articolo 19 del TIV, i sistemi di rilevazione ed elaborazione dei consumi, con modalità tali da consentire l'applicazione di nuovi corrispettivi di vendita articolati per fasce orarie dall'1 ottobre 2007 ai clienti ex vincolati biorari ed ai clienti che ne avessero già fatto richiesta o che lo richiedessero ai sensi del comma 19.5 del TIV.
- 6.3 Con deliberazione n. 237/07 sono state reintrodotte, a partire dall'1 ottobre 2007, condizioni economiche per il servizio di maggior tutela basate su prezzi differenziati tra le ore appartenenti alla fascia F1 e le ore appartenenti alle fasce orarie F2 ed F3 (di seguito: condizioni economiche biorarie), i cui valori, per il quarto trimestre (ottobre-dicembre) 2007, sono pubblicati nella tabella 3.3 della deliberazione oggetto della presente relazione tecnica.
- 6.4 Tenuto conto delle segnalazioni pervenute da operatori che hanno evidenziato difficoltà nella riprogrammazione dei misuratori e nell'applicazione delle condizioni economiche biorarie con le tempistiche disposte dall'articolo 19 del TIV, l'Autorità, con la deliberazione n. 237/07, ha dato anche disposizioni affinché le medesime fossero applicabili a partire dall'1 ottobre 2007, indipendentemente dalla capacità o meno degli operatori di riprogrammare in tempi rapidi i misuratori.
- 6.5 In particolare la deliberazione n. 237/07 obbliga gli esercenti il servizio di maggior tutela ad applicare le condizioni economiche biorarie a decorrere dall'1 ottobre 2007 per tutti i clienti

che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2007 ed entro 90 giorni dalla richiesta per i clienti che ne facciano richiesta successivamente al 31 ottobre 2007.

- 6.6 L'energia prelevata nel periodo compreso tra la data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni economiche biorarie e la data a partire dalla quale è disponibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per le fasce orarie F1 e F23, deve essere ripartita convenzionalmente per il 30% nella fascia F1 e per il 70% nella fascia F23.
- 6.7 La medesima deliberazione n. 237/07 prevede anche che gli esercenti il servizio di maggior tutela inviino entro il 5 ottobre 2007, a tutti i clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate opzioni ulteriori domestiche con corrispettivi articolati per raggruppamenti orari o stagionali o una componente CCA differenziata sulle fasce orarie FB1 e FB2, un'informativa individuale nella quale sia evidenziata la possibilità per i medesimi clienti di aderire all'applicazione di condizioni economiche biorarie a partire dal mese di ottobre 2007.
- 6.8 L'esplicita richiesta di adesione alle nuove condizioni economiche biorarie fissate dall'Autorità si rende necessaria anche da parte dei clienti che già usufruivano di opzioni ulteriori domestiche o di una CCA bioraria al 30 giugno 2007, poiché le condizioni economiche biorarie in vigore dall'1 ottobre 2007 hanno caratteristiche differenti rispetto a quelle in vigore nel passato; in particolare, sono caratterizzate da una differente articolazione delle fasce orarie e dall'assenza di meccanismi "protettivi" di rifatturazione nel caso di mancato raggiungimento di predefinite soglie di consumo nelle ore vuote.

7. Aggiornamento della componente UC₁

- 7.1 Come indicato all'articolo 7 del TIV, le condizioni economiche previste per i clienti in regime di maggior tutela continuano a prevedere, in coerenza con le norme in vigore fino al 30 giugno 2007, l'applicazione della componente UC₁.
- 7.2 La componente UC₁ deve essere dimensionata al fine di consentire di recuperare sia gli scostamenti residui tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno 2006, sia uno squilibrio residuo del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato relativo agli anni 2004 e 2005.
- 7.3 Il ritardo nella copertura degli squilibri di perequazione relativi agli anni 2004 e 2005 è una conseguenza delle difficoltà emerse nell'applicazione dei meccanismi di perequazione relativi a tali anni ed, in particolare, dei problemi riscontrati nella determinazione degli importi di cui al comma 29.2 del TIT e dei ritardi e delle ripetute rettifiche nella comunicazione dei dati da parte delle imprese distributrici che hanno rallentato la determinazione degli ammontari di perequazione delle singole imprese e, di conseguenza, la quantificazione delle esigenze del Conto per la perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (di seguito: Conto UC₁).

Squilibri del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento relativi agli anni 2004 e 2005

- 7.4 In occasione dell'aggiornamento tariffario per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2007, tenuto conto della disponibilità del Conto UC_1 , lo squilibrio residuo del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato relativo agli anni 2004 e 2005 risultava pari a poco meno di 200 milioni di euro.
- 7.5 Poiché, a meno degli effetti derivanti dalla definitiva quantificazione degli importi di cui al comma 29.2 del TIT, tuttora pendente sia per l'anno 2004 sia in relazione all'anno 2005, l'ammontare del suddetto squilibrio è da ritenersi ormai quasi del tutto certo, l'Autorità nel primo trimestre 2007 aveva fissato l'aliquota della componente UC_1 pari a 0,30 cent€/kWh in modo da consentire il recupero completo dell'onere su base semestrale.
- 7.6 L'Acquirente unico nel mese di marzo ha comunicato all'Autorità una previsione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/tutelato per l'anno 2007 sensibilmente modificata al ribasso rispetto alla previsione fornita in occasione dell'aggiornamento per il primo trimestre (gennaio – marzo) 2007. Criticità relativamente alla possibilità di quantificare in maniera certa l'energia elettrica destinata al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007 sono state evidenziate anche da Terna.
- 7.7 Con deliberazione n. 76/07, l'Autorità ha disposto l'attivazione di accertamenti, sia con riferimento alle stime di energia elettrica destinata al mercato vincolato/tutelato elaborate dall'Acquirente unico, sia relativamente alle misure dell'energia elettrica rilevanti ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento fornite da Terna.
- 7.8 Anche in assenza degli esiti degli accertamenti sopra menzionati, già nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2007, l'Autorità ha ritenuto opportuno tenere in conto la revisione al ribasso delle previsioni dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2007 effettuate dall'Acquirente unico, rivedendo sia la stima di gettito derivante dalla componente UC_1 nel primo trimestre 2007 rispetto alle attese formulate nell'aggiornamento tariffario deliberato a dicembre 2006, sia l'aliquota necessaria a consentire il completo recupero dell'onere.
- 7.9 Tenuto conto delle incertezze legate all'attendibilità delle stime medesime, pertanto, l'Autorità ha prudenzialmente modificato l'aliquota in modo da consentire il completo recupero degli squilibri di perequazione per gli anni 2004 e 2005, al più tardi, entro la fine dell'anno 2007.
- 7.10 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e quantificato lo squilibrio residuo di perequazione relativo agli anni 2004 e 2005 in circa 96 milioni di euro, l'aliquota media della componente UC_1 per il secondo trimestre (aprile –giugno) era stata pertanto fissata pari a 0,13 cent€/kWh.
- 7.11 Nell'ambito delle verifiche condotte circa il corretto dimensionamento della componente UC_1 per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'Autorità, da un lato, ha tenuto in conto il permanere degli elementi di incertezza circa i quantitativi di energia elettrica destinati al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007, dall'altro, ha effettuato la miglior stima possibile sulla base dei dati in possesso relativamente al quantitativo di energia elettrica destinata al regime di maggior tutela nel secondo semestre 2007.
- 7.12 Tenuto conto quanto detto al punto precedente, e del fatto che lo squilibrio residuo di perequazione relativo agli anni 2004 e 2005 alla fine del mese di giugno 2007 risultava pari a circa 60 milioni di euro, l'Autorità ha ritenuto che l'aliquota della componente UC_1 fissata

nel secondo trimestre 2007 fosse adeguata per il completo recupero dell'onere residuo entro la fine dell'anno 2007.

- 7.13 In occasione dell'aggiornamento per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007, sulla base dei dati disponibili, pur permanendo alcune incertezze con riferimento all'energia elettrica destinata ai clienti approvvigionati dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2007 per i motivi esposti al punto 7.11, lo squilibrio residuo di perequazione è risultato pari a circa 24 milioni di euro. L'aliquota per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007, pertanto, è stata ridotta da 0,13 cent€/kWh a 0,11 cent€/kWh con l'obiettivo di riassorbire interamente lo squilibrio sopra menzionato entro la fine dell'anno 2007.

Scostamenti residui tra valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di approvvigionamento sostenuti dall'Acquirente unico nell'anno 2006

- 7.14 All'inizio dell'anno 2007 il differenziale residuo emerso dal confronto della valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico nel periodo gennaio – dicembre 2006, sulla base dei dati allora disponibili, era pari a 302 milioni di euro.
- 7.15 L'aliquota della componente UC_I necessaria a recuperare su base annua tale differenziale è stata fissata, nel primo trimestre (gennaio - marzo) 2007, pari a 0,23 centesimi di euro/kWh.
- 7.16 All'inizio del secondo trimestre 2007, il differenziale residuo, sulla base di nuovi dati disponibili più aggiornati, pur tenendo conto di quanto raccolto tramite l'aliquota UC_I nel primo trimestre 2007, risultava ancora quantificabile in circa 302 milioni di euro e l'aliquota, dimensionata per recuperare lo squilibrio entro la fine dell'anno 2007, era stata fissata per il secondo trimestre (aprile – giugno) pari a 0,41 centesimi di euro/kWh.
- 7.17 L'incremento dell'aliquota tra il primo ed il secondo trimestre 2007 è dovuto alla revisione al ribasso della stima dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato/tutelato effettuata dall'Acquirente unico già citata al punto 7.6.
- 7.18 Nell'ambito delle verifiche condotte circa il corretto dimensionamento della componente UC_I per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007, l'Autorità ha tenuto in conto che la stima dei quantitativi di energia destinata al mercato vincolato nei primi mesi dell'anno 2007 potrebbe essere soggetta a revisione nel momento in cui saranno disponibili gli esiti degli accertamenti di cui al punto 7.7, che l'ammontare dello squilibrio di perequazione dei costi di approvvigionamento per l'anno 2006 non è ancora definitivo ma sarà soggetto a revisione nei prossimi mesi quando sarà conclusa la perequazione dei costi di approvvigionamento relativi all'anno 2006, e che anche la stima dei quantitativi di energia elettrica destinati ai clienti in maggior tutela nel secondo semestre dell'anno potrebbe essere soggetta a revisione.
- 7.19 Alla luce di quanto sopra esposto, e del fatto che lo squilibrio residuo di perequazione relativo all'anno 2006, alla fine del mese di giugno 2007 risultava pari a circa 185 milioni di euro, l'Autorità ha ritenuto che l'aliquota già in vigore nel secondo semestre (0,41 centesimi di euro/kWh) fosse correttamente dimensionata per consentirne il completo recupero degli squilibri di perequazione entro la fine dell'anno 2007.

- 7.20 In occasione dell'aggiornamento per il quarto trimestre, tenuto conto che la quantificazione definitiva degli oneri relativi all'anno 2006 in capo al Conto UC1 non è ancora disponibile, e pur permanendo alcune incertezze con riferimento all'energia elettrica destinata ai clienti approvvigionati dall'Acquirente unico nel corso dell'anno 2007 per i motivi esposti nei punti precedenti, l'Autorità ha dimensionato l'aliquota sulla base dei dati disponibili. L'aliquota per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007, pertanto, è stata fissata pari a 0,30 cent€/kWh in modo da poter recuperare gli squilibri noti e quantificati alla data di aggiornamento entro la fine dell'anno 2007.
- 7.21 Gli errori di previsione residui relativi all'anno 2006 quantificabili nel corso del quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 e nel corso dei primi mesi dell'anno 2008, così come gli oneri derivanti dalla quantificazione delle esigenze del Conto UC1 derivanti dall'applicazione dei meccanismi di perequazione per l'anno 2006 che dovessero eventualmente rendersi disponibili entro la fine dell'anno 2007, saranno tenuti in conto nella quantificazione dell'UC1 in occasione dei prossimi aggiornamenti.

Dimensionamento complessivo della componente UC₁ per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007

- 7.22 Tenuto conto di quanto sopra esposto l'Autorità ritiene opportuno modificare l'aliquota UC₁ che passa da 0,54 cent€/kWh per il terzo trimestre (luglio – settembre) 2007 a 0,41 cent€/kWh per il quarto trimestre (ottobre – dicembre).

Corrispettivo PPE

- 7.23 Il corrispettivo PPE è definito dall'articolo 1 del TIV come il corrispettivo a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela.
- 7.24 Tale corrispettivo, pertanto, è deputato alla copertura degli eventuali scostamenti residui tra la valorizzazione ex ante ed ex post dei costi di acquisto e di dispacciamento sostenuti dall'Acquirente unico per l'approvvigionamento dell'energia destinata alla maggior tutela in un determinato anno, non recuperati tramite adeguamento implicito del corrispettivo PED durante l'anno stesso.
- 7.25 In ragione di quanto sopra, il corrispettivo PPE per il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007 è stato fissato pari a 0 (zero).

8. Disposizioni transitorie in materia di regimi tariffari speciali

- 8.1 In conseguenza delle disposizioni normative contenute nel decreto-legge 18 giugno 2007, le disposizioni del TIT relative ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, richiamate nel comma 73.3 del medesimo TIT ai fini della fissazione della componente tariffaria compensativa per i regimi tariffari speciali, sono rimaste in vigore solo fino al 30 giugno 2007.
- 8.2 Le disposizioni del TIT in materia di regimi tariffari speciali prevedevano che a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare ai sensi delle disposizioni del comma 73.1 del medesimo TIT, di regimi tariffari speciali, fosse versata una componente tariffaria compensativa pari alla differenza tra gli addebiti che sarebbero derivati dall'applicazione

delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa allora in vigore, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa (comma 73.3, lettera a) e gli addebiti che sarebbero derivati dall'applicazione a tale cliente dai corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC (comma 73.3, lettera b).

- 8.3 Ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa, le disposizioni del comma 73.5 del TIT stabilivano che, con riferimento al servizio di vendita, gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), per ciascun cliente finale, fossero pari al minor valore tra gli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del medesimo TIT e gli addebiti risultanti dall'approvvigionamento dell'energia elettrica sul mercato libero, ovvero attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 73.10 del medesimo TIT, inclusi gli oneri di dispacciamento.
- 8.4 Le sentenze del TAR Lombardia n. 1146/2005 e n. 1147/2005 del 10 maggio 2005 hanno annullato le modifiche al comma 73.5 del TIT apportate con la deliberazione n. 148/04. In conseguenza di tale annullamento gli addebiti di cui al comma 73.3, lettera b), relativi al servizio di vendita, risultavano pari agli addebiti risultanti dall'applicazione dei corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT.
- 8.5 In relazione alla cessata efficacia delle disposizioni di cui al comma 73.3 del TIT, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali di cui al medesimo articolo 73 del TIT, da applicarsi nel terzo trimestre 2007, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita. La medesima disciplina transitoria è stata prorogata con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica a tutto il quarto trimestre (ottobre – dicembre) 2007.
- 8.6 La fissazione della disciplina transitoria è orientata a garantire sostanziale continuità di effetti anche per i clienti che beneficiano della componente compensativa di cui all'articolo 73 del TIT che al 30 giugno 2007 risultavano clienti del mercato vincolato e che non hanno ancora stipulato un contratto sul libero mercato.
- 8.7 In particolare l'Autorità prevede che, nel periodo di vigenza della disciplina transitoria di cui al precedente punto, gli addebiti per la parte riferita al servizio di vendita indicati alla lettera b), comma 73.3 del TIT, siano calcolati con riferimento ai corrispettivi per la vendita dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato di cui alla parte II, titolo 3, sezione 1 del TIT in vigore al 30 giugno 2007, aggiornati applicando appositi coefficienti di aggiornamento, determinati dall'Autorità coerentemente con le variazioni delle condizioni economiche per l'approvvigionamento dell'energia elettrica che si applicano ai clienti ammessi al servizio di maggior tutela.

Egidio Fedele Dell'Oste
Direttore
Direzione tariffe

Guido Bortoni
Direttore
Direzione Mercati

Rosita Carnevalini
Direttore
Direzione Strategie, Studi e
Documentazione

